

Codice A1421A

D.D. 24 dicembre 2021, n. 2190

**Fondazione SOCIETA' DI PATROCINIO PER I DIMESSI OO. PP., abbreviabile in Fondazione PATROCINIO con sede nel Comune di Torino. Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.**



**ATTO DD 2190/A1421A/2021**

**DEL 24/12/2021**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **A1400A - SANITA' E WELFARE**

#### **A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità'**

**OGGETTO:** Fondazione SOCIETA' DI PATROCINIO PER I DIMESSI OO. PP., abbreviabile in Fondazione PATROCINIO con sede nel Comune di Torino. Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”;
- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione disposizioni di cui all’articolo 8 comma 1 e modalità attuative per l’applicazione della legge”;
- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende”;
- D.D. n. 179 del 12/03/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo”.

Precisato che all’art. 4 della L.R. n. 12/2017 sopra citata sono indicati i valori medi della produzione, da calcolarsi con riferimento agli ultimi tre anni di attività, sulla cui base le IPAB si trasformano in associazioni o fondazioni o aziende.

Dato atto che:

- l’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Società di Patrocinio per i Dimessi dagli Ospedali Psichiatrici (nel seguito: IPAB), con sede nel Comune di Torino, ha origine nel 1881 per

volontà dell'Amministrazione dell'allora Regio Manicomio di Torino. Tale ente, il cui patrimonio fu cospicuamente accresciuto dal lascito del benefattore Francesco Giuliano da Pinerolo, fu eretto in Ente Morale con Regio Decreto del 10/12/1891;

- l'IPAB, a norma dell'art. 2 dello statuto organico vigente, approvato con D.P.R. del 26/06/1965, ha per scopo "(...) *procurare lavoro e prestare assistenza e soccorso, con mezzi morali e materiali, ai dimessi dagli Ospedali Psichiatrici di Torino privi di occupazione e di assistenza familiare, purché appartenenti per domicilio di soccorso alla Provincia di Torino*";

- con D.G.R. n. 27-8012 del 07/12/2018 la Giunta regionale ha deliberato di nominare - ai sensi degli artt. 46 e 48 della L. 6972/1890 e dell'art. 8, comma 1, della L.R. 23/2015 - il dott. Pietro Endrizzi quale Commissario straordinario dell'IPAB, assegnandogli, tra gli altri punti, il mandato di porre in essere le azioni utili ad adottare la valutazione definitiva circa l'esistenza o meno delle condizioni necessarie per riavviare l'attività istituzionale dell'IPAB, procedendo, in caso di esito positivo, ad attivare la procedura di riordino dell'IPAB ai sensi della L.R. 12/2017 e, a seguire, all'insediamento dell'organo di amministrazione dell'ente derivante dal processo di riordino;

- il Commissario straordinario e Legale rappresentante dell'IPAB, nell'ambito del mandato conferitogli con la suddetta D.G.R. n. 27-8012 del 07/12/2018 ed in esecuzione della deliberazione commissariale n. 1 del 24/11//2021, ha presentato istanza di trasformazione dell'IPAB in Fondazione, pervenuta a questa Amministrazione in data 25/11/2021 (prott. 42025 e 42081), con richiesta del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, dell'approvazione del nuovo statuto e della conseguente iscrizione nel Registro Regionale centralizzato delle persone giuridiche di diritto privato, in quanto il valore medio della produzione, calcolato con i criteri dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 12/2017, ammonta a complessivi Euro 110.000,00, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso sottoscritta;

- l'istanza, nella formulazione di cui ai protocolli 42025/A1421A e 42081/A1421A entrambi del 25/11/2021, risulta essere corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa regionale in materia di riordino delle IPAB nonché dai relativi provvedimenti attuativi;

- l'IPAB, come da relazione commissariale agli atti - superata la fase di criticità conseguente al provvedimento della Commissione di Vigilanza dell'ASL Città di Torino del 25/10/2018 di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della R.A.F. - ha riavviato, sulla base della determinazione dirigenziale di autorizzazione n. 1084 del 06/04/2020 rilasciata dal Comune di Torino e divenuta definitiva con successivo provvedimento dirigenziale comunale n. 1915 del 10/05/2021, la propria attività quale Residenza Assistenziale Alberghiera (40 posti letto ad uso esclusivo di persone autosufficienti provenienti da percorsi di fragilità socio-economica). Tale autorizzazione ha infatti permesso all'IPAB di partecipare, dall'aprile 2020, alla realizzazione del Protocollo d'intesa "Torino Solidale che Accoglie", promosso dalla Città di Torino e siglato dall'IPAB e dall'ente Asili Notturni di Torino, tuttora in fase di rinnovo.

- l'IPAB ha allegato all'istanza di riordino l'inventario dei beni immobili e mobili, approvato con la sopra citata deliberazione commissariale n. 1 del 24/11//2021, come meglio dettagliato, con riferimento al valore dei beni mobili, con la successiva nota commissariale del 02/12/2021, acquisita al prot. 43197/A1421A del 03/12/2021.

Preso atto che l'Assemblea Soci dell'IPAB, regolarmente convocata nel marzo 2021, è risultata priva di soci e, dunque, ritenuta sciolta, come da deliberazione commissariale n. 1 del 24/11//2021 e da verbale dell'Assemblea Soci dell'IPAB n 1 del 09/03/2021, agli atti di questo Settore regionale.

Vista, inoltre, la relazione integrativa sulla situazione finanziaria e contabile, redatta da esperto incaricato dall'IPAB, datata 22/11/2021 ed allegata alla predetta istanza di cui al prot. 42025/2021.

Evidenziato che il panorama storico e territoriale di riferimento da anni mette in luce la difficoltà delle IPAB di operare sul mercato, trovandosi tali istituzioni gravate da un pesante svantaggio competitivo a causa dei costi e adempimenti aggiuntivi derivanti dalla normativa pubblicistica cui sono soggette e che tale processo di crisi è stato accelerato dalla grave situazione sanitaria e finanziaria derivante dall'emergenza epidemiologica in corso (Covid 19).

Ritenuto complesso, per quanto evidenziato nel precedente capoverso, valutare se, sulla base delle situazioni debitorie presenti e potenzialmente sopravvenienti e delle attività progettuali in corso e di futura attivazione, di cui alle due predette relazioni, tale ente potrà stabilmente operare in una situazione di pareggio economico-finanziario, ma ritenuto, al contempo, necessario porre in essere tutte le misure, tra cui anche la trasformazione in soggetto giuridico privato, utili per facilitare il consolidamento e lo sviluppo dell'attività svolta dall'ente *de quo*, in rete con altri soggetti pubblici e privati, a supporto delle crescenti necessità espresse dalle fasce fragili della popolazione cittadina.

Preso atto che il Comune di Torino, consultato, in esecuzione dell'art. 8 comma 6 della L.R. 12/2017, con nota regionale prot. 42865/A1421A del 01/12/2021, in merito all'istanza di riordino presentata dalla suddetta IPAB, non ha trasmesso, entro i termini prescritti, alcuna comunicazione in merito, né ha manifestato esigenze istruttorie; ragione per la quale si è ritenuto di prescindere dalla consultazione stessa.

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riordino da IPAB a Fondazione e constatato che lo statuto proposto, coerente con la normativa vigente e gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12/03/2018 sopra citata, risulta meritevole di accoglimento.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli atti
- il D.P.R. n. 9 del 1972
- il D.P.R. n. 616 del 1977
- il D.P.R. 361 del 10/02/2000
- la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private
- il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001
- la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017
- la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018
- la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018
- la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018
- la D.D. n. 179 del 12/03/2018

- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001
- l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008
- in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e s.m.i. in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private

*determina*

- di approvare e recepire quanto riportato nelle premesse della presente determinazione;
- di riconoscere l'idoneità all'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, di cui alla D.G.R. 39 - 2648 del 02/04/2001, della fondazione SOCIETA' DI PATROCINIO PER I DIMESSI OO. PP., abbreviabile in Fondazione PATROCINIO, con sede nel Comune di Torino, con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo statuto proposto, composto di n. 21 articoli, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante;
- di dare atto che il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro;
- di dare atto che il Commissario straordinario è incaricato di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell'ente;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto (se antecedente), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità)  
Firmato digitalmente da Livio Tesio

Allegato

# STATUTO ORGANICO

## FONDAZIONE SOCIETA' DI PATROCINIO PER I DIMESSI OO.PP

### Capo I

#### Origine, scopo, patrimonio

##### Art. 1 Origine

La Fondazione SOCIETA' DI PATROCINIO PER I DIMESSI OO.PP., abbreviabile Fondazione PATROCINIO, già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza avente analoga denominazione, ha origine nel 1881 per volontà dell'Amministrazione dell'allora Regio Manicomio di Torino. L'ente, il cui patrimonio fu cospicuamente accresciuto dal lascito del benefattore Francesco Giuliano da Pinerolo, fu eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 10/12/1891.

La Fondazione SOCIETA' DI PATROCINIO PER I DIMESSI OO.PP. (nel seguito: Fondazione) ha sede nel Comune di Torino.

La sua durata è illimitata.

##### Art. 2 Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale. La Fondazione persegue finalità di ospitare, mantenere, assistere soggetti di ambo i sessi, autosufficienti, in idonei spazi nel rispetto della normativa vigente. L'ente potrà inoltre fornire l'assistenza semi-residenziale, mediante ospitalità diurna a soggetti autosufficienti, come pure l'assistenza a domicilio.

Potrà organizzare e promuovere corsi per l'inserimento al lavoro nei propri laboratori destinati a tale finalità.

Potrà partecipare a bandi pubblici di inclusione della popolazione fragile ai fini abitativi e residenziali temporanei.

##### Art. 3 Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione potrà intraprendere tutte le attività strumentali ritenute utili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e così a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà partecipare o costituire enti e società, anche in partenariato con imprese, purché le attività di detti enti e imprese risultino strumentali alle finalità della Fondazione, nel rispetto della legge e delle norme dettate dal presente Statuto per meglio perseguire le sue finalità.

La Fondazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con Enti Pubblici e/o Privati e stipulare accordi, contratti e convenzioni con l'Unione Europea, la Pubblica Amministrazione centrale e periferica, con Enti, Associazioni, Fondazioni, Università e con soggetti privati sia italiani sia stranieri, che non siano in contrasto con la natura della Fondazione.

La Fondazione non perseguirà attività non indicate nel presente scopo, ad eccezione di quelle direttamente connesse.

##### Art. 4 Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento, la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

- Fondo di dotazione indisponibile costituito:

- dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale della Fondazione sito Via Ravenna 8, Piano S1, T, 1,2 foglio 1181 part 204 SUB 2-3-4-5, foglio 1181 part 210 sub 2

- Patrimonio disponibile costituito:

dai beni mobili come emergenti da specifico inventario.

Il patrimonio potrà essere integrato dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, nonché elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

### **Art. 5 Mezzi finanziari**

Per l'adempimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- entrate derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4;
- rette corrisposte dagli ospiti/enti concorrenti al pagamento di quota parte delle rette della Fondazione;
- contributi da enti pubblici e privati per progetti di inserimento;
- fondi derivanti dalla partecipazione a bandi nazionali o internazionali in materia di assistenza alle persone più fragili, promozione della socialità;
- quote versate dai soci;
- donazioni;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.
- fondi derivanti dalla partecipazione a progetti di inclusione sociale o progetti determinati al reinserimento dei soggetti fragili nella società;

## **Capo II**

### **Amministrazione della Fondazione**

#### **Art. 6 Organi della Fondazione**

Sono Organi della Fondazione:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente;
3. Il vice Presidente;

4. L'Assemblea dei Soci Sostenitori;

5. L'Organo di Revisione dei Conti.

### **Art. 7 Composizione del Consiglio di Amministrazione**

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di n. 5 componenti nominati come di seguito indicato:

- due consiglieri nominati dall'Assemblea Soci, individuati sia all'interno sia all'esterno della compagine sociale;

- due consiglieri nominati dalla Associazione Piccolo Cosmo, avente sede in Torino;

- un consigliere nominato dall'IPAB "Pro Infantia Derelicta" avente sede in Torino; istituzione soggetta alla procedura di riordino, allo stato in corso, di cui alla L.R. 12/2017 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza"

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 anni e i relativi componenti possono essere confermati senza interruzione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Se nel corso del mandato viene a mancare per qualsiasi motivo un componente, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina al fine di provvedere, con massima urgenza, alla surrogazione; il nuovo componente durerà in carica per il tempo residuo del mandato e quindi scadrà insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre riunioni consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

### **Art. 8 Adunanze del Consiglio di Amministrazione**

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime avranno luogo almeno una volta al semestre solare e, in ogni caso, in epoca opportuna per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi. Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione. Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno sette giorni prima, ovvero due giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno e degli oggetti da trattare ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione, ivi inclusa la posta elettronica ordinaria o certificata -

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano il Direttore ed il Segretario.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può assistere il Revisore dei Conti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, a condizione che ne sia fatta espressa indicazione nell'avviso di convocazione, possono essere tenute in audio o video conferenza, sempre che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Consiglio di Amministrazione.

In particolare è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare la regolarità della costituzione del Consiglio e l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione
- c) sia consentita ai partecipanti la discussione e la votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o video collegati a cura della Fondazione, dove gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno congiuntamente presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

### **Art. 9 Competenze del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione:

- definisce gli obiettivi, piani e i programmi e progetti della Fondazione;
- approva il Bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera i regolamenti;
- delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- delibera le modifiche dello statuto con la presenza ed il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- delibera lo scioglimento anticipato e la devoluzione del patrimonio della Fondazione con la presenza ed il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- delibera la nomina del Revisore dei conti;
- può costituire il Comitato Scientifico, volto alla realizzazione dei progetti ai laboratori per l'inserimento o il re-inserimento della popolazione fragile nella società civile,, approvandone il regolamento interno di funzionamento e nominandone i membri;
- può costituire uno o più Organismi Tecnici, definendone tramite regolamento i compiti, la durata, le modalità di funzionamento.

### **Art. 10 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, salvo per le materie per le quali il presente statuto stabilisce maggioranze qualificate.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

## **Art. 11 Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione**

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, il quale ultimo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il verbale originale è custodito presso la sede della Fondazione stessa.

## **Art. 12 Attribuzioni del Presidente**

Il Presidente che ha la legale rappresentanza della Fondazione:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
- rappresenta la Fondazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- firma la corrispondenza, gli atti d'ufficio e, coadiuvato dal segretario, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- convoca e presiede l'Assemblea generale dei Soci Sostenitori.

Il Presidente adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione, da convocarsi entro breve termine. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano d'età.

## **Art. 13 Il Direttore**

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti. Egli è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione e, come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili compresi quelli che impegnano la Fondazione verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti. Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione e formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di Amministrazione sui suddetti atti. Il Direttore è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo. Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

## **Art. 14 Il Comitato Scientifico --FACOLTATIVO**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico che esprime il proprio parere sulle questioni a esso sottoposte dal Consiglio di Amministrazione e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi della Fondazione. Il Comitato Scientifico, composto tra un minimo di tre e un massimo di sette membri, scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei campi d'intervento della Fondazione, nomina nel suo ambito il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione adotta altresì un regolamento interno che ne disciplina le modalità di funzionamento. I membri del Comitato Scientifico rimangono in carica

per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. Il Consiglio di Amministrazione provvede, altresì, alla sostituzione dei membri del Comitato Scientifico che, per qualunque ragione, siano venuti a cessare dalla carica prima della naturale scadenza della stessa: i membri così nominati restano in carica per la durata residua del mandato. Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione, che partecipa ai lavori. Ai componenti del Comitato Scientifico non potranno essere corrisposti compensi, ma unicamente il rimborso delle spese occasionate dalla carica, adeguatamente giustificate.

#### **Art. 15 Segretario**

Il Segretario collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari;
- alla redazione dei Verbali del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei Soci Sostenitori.

#### **Art. 16 Revisore dei Conti**

Al riscontro della gestione finanziaria ed all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili provvede il Revisore dei Conti nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Il Revisore dei Conti dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

#### **Art. 17 Assemblea dei Soci Sostenitori**

Il numero dei soci è illimitato.

Ai Soci è richiesto di collaborare al migliore raggiungimento dell'obiettivo che si propone la Fondazione e di versare nel termine fissato la quota annuale o una tantum di associazione.

Sono soci temporanei coloro i quali, mediante sottoscrizione, si obbligano a pagare annualmente la somma di Euro 20,00 e per un periodo di anni quattro, salvo a ricominciare un altro quadriennio se non interviene richiesta di recedere da socio prima del mese di settembre dell'anno in cui scade il quadriennio stesso.

Sono Soci perpetui coloro i quali versano, in una sola volta, una somma non inferiore a Euro 1.000,00.

Viene meno la condizione di socio nei seguenti casi:

- per decadenza, da deliberarsi a maggioranza assoluta dall'assemblea dei soci, quando, entro sei mesi dalla scadenza, non si siano effettuati i pagamenti o quando non si interviene, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'Assemblea;
- per dimissioni volontarie;
- per esclusione, conseguente a comportamenti del socio in contrasto con la natura o gli obiettivi della Fondazione, da deliberarsi a maggioranza assoluta dall'assemblea dei Soci.

Tutti coloro che sono ammessi come Soci Sostenitori vengono iscritti in apposito Libro dei Soci.

## **Art. 18**

### **Convocazione dell'Assemblea generale dei Soci Sostenitori e validità delle riunioni**

Le assemblee dei Soci sostenitori generali hanno luogo, annualmente o quando se ne ravveda la necessità, sia per iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sia per domanda motivata e sottoscritta da un decimo almeno dei soci. In tale ultimo caso il Presidente del Consiglio di Amministrazione fissa la data della riunione entro 30 giorni dalla data della richiesta. Le assemblee sono indette dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con invito che dovrà contenere l'ordine del giorno delle materie da trattarsi. Le norme per portare a conoscenza degli interessati l'invito stesso sono fissate dal regolamento interno.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Un socio può delegare, con atto scritto, il suo voto ad un altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Alle assemblee possono intervenire tutti i soci, eccettuati quelli i quali siano in mora con i pagamenti. I soci che non sono in regola con i pagamenti non possono delegare il loro voto, ne' accettare delegazioni di voto.

Per la validità' delle adunanze in prima convocazione occorre l'intervento di almeno la metà dei soci o dei loro delegati. In seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario.

L'assemblea generale dei Soci sostenitori delibera sulla ammissione e sulla radiazione dei soci e provvede altresì alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione di sua competenza. L'assemblea generale dà anche pareri sulle questioni sottoposte al suo esame dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni concernenti persone sono assunte per voto segreto.

## **Capo III**

### **Norme generali d'amministrazione**

#### **Art. 19 Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

#### **Art. 20 Estinzione della Fondazione**

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del C.C..

In tale caso, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore di Fondazione o Associazione con personalità giuridica e senza scopo di lucro operante nel comune di Torino o, in alternativa, al Comune di Torino, con il vincolo essenziale, per tutti, di svolgimento di attività nel campo socio-assistenziale. Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il Consiglio di Amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

## **Capo IV**

### **Disposizione Finale**

## **Art. 21 Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si osservano le vigenti disposizioni di legge.